

CONFRONTO DI IDEE

ALESSANDRO MELCHIONDA

Diritto penale fallimentare e nuova disciplina di gestione della crisi d'impresa. Innovazioni e limiti di una riforma "gattopardesca"

Lo scritto prende in esame le limitate innovazioni penalistiche introdotte dal nuovo "Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza", ripercorre gli aspetti suscettibili di acquisire rilevanza anche retroattiva e considera le proposte di riforma di recente elaborate dalla "Commissione Bricchetti". In sede conclusiva viene posta l'attenzione sui profili di maggiore rilevanza della nuova disciplina sulla crisi d'impresa e sulla conseguente necessità di rivalutare anche in questa ottica il quadro delle relative disposizioni penali.

Criminal bankruptcy law and the new regulation of business crisis management. Innovations and limits of a "gattopardesque" reform.

The contribution examines the limited criminal law innovations introduced by the new "Business Crisis and Insolvency Code", reviews the aspects that may acquire relevance (also retroactively), and takes into consideration the reform proposals recently formulated by the "Bricchetti Commission". As concluding remarks, the contribution draws the attention to the most relevant aspects of the new regulation on business crisis and on the ensuing need to re-evaluate the framework of the related criminal provisions also from this perspective.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le limitate innovazioni penalistiche introdotte dal nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". - 3. Il problema della salvaguardia della "continuità applicativa". - 4. Le proposte di revisione delle disposizioni penali elaborate dalla "Commissione Bricchetti". - 5. I nuovi criteri di valutazione della corretta gestione della crisi d'impresa.

1. *Premessa.* La disciplina dei reati fallimentari rappresenta sicuramente il settore di principale rilevanza storica ed applicativa del diritto penale dell'impresa e dell'economia. L'importanza di questa disciplina affonda le radici negli statuti medioevali, allorquando l'esigenza di tutela dei diritti di credito, a sua volta funzionale allo sviluppo del commercio, portò all'individuazione delle condizioni in presenza delle quali si venne ad affermare la punibilità dei c.d. *bancae ruptores*, vale a dire di quegli imprenditori divenuti "falliti", in quanto caduti in stato di insolvenza¹.

¹ Sull'importanza di questa genesi storica nello studio del diritto penale fallimentare v. per tutti ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*², vol. II, Milano, 2088, a cura di Grosso, 27 ss., al quale si rinvia anche ogni più specifico riferimento bibliografico.

A partire da quella antica tradizione, il successivo consolidamento della disciplina legislativa del fallimento e delle connesse disposizioni di natura penale ha dato corso alla definizione di un apparato normativo che, oltre alla più compiuta determinazione e delimitazione delle varie figure del reato di bancarotta, ha favorito il riscontro di alcune tra le più importanti questioni generali del diritto penale economico: dalla punibilità del c.d. imprenditore “di fatto”, alla responsabilità negli organi collegiali².

Ma la diffusione applicativa di questo specifico settore del diritto penale dell’impresa è stata certamente favorita anche dalla convergenza di due ulteriori fattori: da un lato, l’assenza di limiti minimi al disvalore patrimoniale dei fatti sanzionati, pur a fronte di sanzioni edittali di particolare rigore, e, dall’altro, la ciclica sopravvenienza di situazioni di crisi economiche e finanziarie, che hanno implicitamente favorito il manifestarsi di quelle condizioni di insolvenza che, allorquando accertate con sentenze di declaratoria fallimentare, al di là di ogni nota problematica di qualificazione giuridica, hanno sempre rappresentato la condizione necessaria per la stessa punibilità dei fatti di bancarotta.

Nel quadro di questa progressiva evoluzione storica, la disciplina dettata dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 aveva da tempo evidenziato esigenze di una profonda revisione. Varie le ragioni di questa necessità.

Si trattava, in effetti, di disciplina ormai datata, rispetto alla quale la pur tradizionale denominazione di “legge fallimentare” portava spesso a dimenticare la precipua fonte monarchica della sua emanazione e la conseguente riferibilità storica ad una stagione di caratterizzazione del mercato economico profondamente diversa da quella odierna.

Lo stesso consolidamento di un contesto comune del mercato europeo aveva ulteriormente accresciuto la necessità di interventi correttivi nella prospettiva di una reale armonizzazione normativa, tanto più avvertita proprio sul versante sanzionatorio di maggiore gravità ed afflittività.

L’impegno a favore di una riforma complessiva della materia (anche penale) aveva così trovato riscontro, già verso la fine dell’anno 2001, nei lavori della

² Su questi aspetti mi permetto di rinviare a quanto osservato di recente in MELCHIONDA, *Evolución y características actuales del Derecho penal económico*, in *Revista Penal*, 2022, 184 ss.

c.d. “Commissione Trevisanato”, istituita dal Ministro della Giustizia con il compito di procedere alla «elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al governo, relativo all’emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme concernenti gli istituti connessi»³.

Ma le esigenze correttive di maggiore importanza si manifestarono soprattutto a seguito delle innovazioni, che furono apportate dapprima con la riforma avviata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, riferita ad altre procedure concorsuali (*in primis* a quella del c.d. concordato preventivo) ed a nuove soluzioni di c.d. composizione negoziata della crisi⁴, e, in seguito con la disciplina sulla c.d. “crisi da sovraindebitamento”, che fu introdotta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

L’avvio dei lavori della nuova “Commissione Rordorf”, istituita dal Ministro della Giustizia nel gennaio 2015, aveva quindi ulteriormente incrementato queste aspettative di riforma generale della disciplina fallimentare e, di certo, ha poi suscitato grande sorpresa e delusione la scelta legislativa fissata con la legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 (pur così indirizzata anche dai lavori della stessa “Commissione Rordorf”) di escludere dallo spazio di intervento di revisione (salvi alcuni limitati correttivi) l’intero settore delle disposizioni penali⁵.

2. *Le esigue innovazioni penalistiche introdotte dal nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*. Con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 si è così giunti alla emanazione del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (di seguito anche solo “CCII”), ma la definitiva entrata in vigore è stata più volte

³ Per un quadro più ampio di ulteriori progetti di riforma v. per tutti ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel codice della crisi d’impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1818 ss.

⁴ Cfr. ALESSANDRI, *Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzione concordate delle crisi di impresa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 111 ss.; nonché MUCCIARELLI, *Stato di crisi, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e fattispecie penali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 825 ss.

⁵ L’iter completo della riforma è ripercorso con precisione da CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche “a prima lettura” sul progetto di Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5, 91 ss.

prorogata fino alla data del 15 luglio 2022, in parte anche a seguito della sopravvenuta situazione emergenziale della pandemia da covid-19.

Nel frattempo, peraltro, anche questo testo originario ha subito varie modifiche, che si sono via via imposte, sia per il necessario coordinamento con altre innovazioni e modifiche sopravvenute in settori collaterali di disciplina (in particolare per l'attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" UE 2019/1023), sia per la stessa riveduta opportunità di correggere alcuni aspetti dell'impianto iniziale.

All'esito di questo complesso e prolungato periodo di gestazione, per effetto da ultimo del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il testo oggi in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" conferma l'assenza di modifiche di portata globale alla previgente disciplina penale contenuta nella legge fallimentare⁶. A parte l'ovvia mutata numerazione degli articoli (le nuove norme penali sono inserite nel Titolo IX agli artt. da 322 a 347) e l'avvenuta abrogazione di alcune disposizioni ormai prive di alcuna rilevanza (come l'art. 221 l. fall., ancora riferito all'abrogata procedura di fallimento con rito sommario; l'art. 235 l. fall., relativo all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari, e l'art. 241 l. fall., riguardante la riabilitazione del fallito), da un punto di vista generale le nuove disposizioni si presentano solo con una parziale correzione lessicale, che risulta peraltro estesa anche alla legge fallimentare, in forza di quanto previsto dalla regola di attuazione e coordinamento fissata all'art. 349 CCII, a norma

⁶ Per una prima analisi di dettaglio v. ALESSANDRI, *Novità penalistiche*, cit., 1815 ss.; AMARELLI, *La riforma dei reati fallimentari nel disegno di legge delega n. 1741-C*, in *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, a cura di Pisani, Torino, 2010, 201 ss.; AMBROSETTI, *Codice della crisi d'impresa (profili penalistici)*, in *Digesto pen.*, Agg., XI, Torino, 2021, 96 ss.; BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 7/8, 75 ss.; CAVALLINI, *Il diritto della crisi e il codice "dimezzato": nuovi assetti per il sistema penale dell'insolvenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1333 ss.; CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 maggio 2020; GAMBARDELLA, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2018; ID., *La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare*, in *Cass. pen.*, 2021, 1908 ss.; MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1189 ss.; ROMANO, *Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Arch. pen.*, 2019, 1 ss.; ROSSI, *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1153 ss.

della quale «nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie».

Il testo originario conteneva, invero, alcune limitate innovazioni di portata più sostanziale rappresentate dalla previsione di misure premiali (nella specie: una causa di non punibilità ed una circostanza attenuante ad effetto speciale) inizialmente disciplinate all’art. 25, comma 2, CCII (e riferite alla posizione dell’imprenditore che si fosse prontamente attivato, o per avviare l’iter di composizione assistita della crisi, ovvero per accedere ad una procedura di regolazione della crisi), ma anche queste disposizioni sono poi state cancellate.

Con le ultime correzioni all’impianto originario della riforma è stata abbandonata anche l’iniziale previsione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all’art. 345 CCII, che puniva alcune ipotesi di falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi, mentre è stata mantenuta la nuova disposizione prevista all’art. 344 CCII, con la quale si sanziona il debitore incapiente che, al fine di accedere ad alcune nuove procedure di composizione della crisi, produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria, nonché altra ipotesi simile riferita alla diversa procedura di esdebitazione prevista all’art. 283 CCII.

Ancorché limitata ad una mera correzione della precedente fattispecie di cui all’art. 236 *bis* l. fall., relativa al reato di “*Falso in attestazioni e relazioni*” rese dal c.d. professionista attestatore, una importante innovazione emerge dalla nuova formulazione oggi contenuta all’art. 342 CCII: a differenza della norma fallimentare, che sanziona genericamente l’esposizione di “informazioni false”, ovvero l’omissione di “informazioni rilevanti”, la nuova disposizione circoscrive queste informazioni a quelle che attengono «alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad essi allegati». E come è stato subito rilevato, questa innovazione assume diretta importanza rispetto alla passata incertezza

circa l'ipotizzata estensione dell'ambito applicativo della disposizione anche alla attestazione sulla c.d. "fattibilità" del piano, aspetto valutativo che appare oggi certamente estraneo al piano tipico della fattispecie⁷.

Sul versante più prettamente processuale, importanti innovazioni sono state altresì introdotte agli artt. 317-320 CCII, con la previsione del c.d. principio di prevalenza degli effetti conseguenti alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale rispetto alle misure cautelari penali ed a quelle di prevenzione regolate dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" al Libro I, Titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (la legge n. 95/2017, all'art. 13 comma 2, delegava il Governo ad intervenire con il medesimo principio anche rispetto alle analoghe misure disciplinate dal d.lgs. n. 231/2001, ma questo punto non è stato poi ripreso dal legislatore delegato).

3. *Il problema della salvaguardia della "continuità applicativa"*. Il quadro complessivo della nuova disciplina generale introdotta dal CCII ha già formato oggetto di numerosi contributi di approfondimento e non è certamente possibile, in questa sede, entrare nel merito delle tante questioni problematiche che sono state considerate.

Sullo sfondo di tutte queste problematiche pare, tuttavia, importante riportare l'attenzione su di un risvolto particolare, utile anche a meglio apprezzare i principali aspetti di reale novità e che attiene ai possibili riflessi "retroattivi" della nuova disciplina.

A fronte, in effetti, della segnalata irrisoria incidenza del nuovo apparato normativo sulla quasi totalità delle pregresse disposizioni penali fallimentare, appare pressoché ovvia la reiterata attenzione, con la quale il legislatore si è premurato di confermare la piena continuità delle varie fattispecie incriminatrici. Come già segnalato, ad esempio, già nel primo principio direttivo contenuto nella legge delega n. 95/2017 era stato puntualizzato che la prevista correzione

⁷ Sul punto, anche per i riferimenti al dibattito precedente, v. ALESSANDRI, *Novità penalistiche*, cit., 1857 ss.; AMBROSETTI, *Codice della crisi*, cit., 109 s.; BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa*, cit., 83 ss.; GAMBARDELLA, *Il nuovo codice*, cit., 13 ss.

del termine “fallimento”, e suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale” avesse una valenza meramente lessicale, tant’è che si rimarcava l’immutata relazione di continuità delle fattispecie criminose.

Ma non solo. La prospettiva legislativa di una radicale assenza del benché minimo elemento di innovazione penalistica pare confermata anche dalla disciplina transitoria fissata dall’art. 390 CCII, con la quale si è mantenuta ferma la diretta applicabilità dell’intero apparato della previgente legge fallimentare per tutte le procedure concorsuali pendenti (anche in caso di mera presentazione del ricorso) prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, espressamente ribadendo il medesimo principio anche per le previgenti disposizioni penali rispetto a tutti i fatti che siano comunque riferibili a tali procedure (e pertanto, si pensi ad esempio a casi di bancarotta postfallimentare, anche a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa)⁸.

Sul fronte penale è tuttavia evidente, che questa situazione di mantenuta convivenza (seppur destinata prima o poi a concludersi) di due apparati normativi formalmente diversi è possibile solo a fronte di una effettiva totale assenza di elementi di novità, atteso che, laddove possano cogliersi profili di maggiore favore della nuova disciplina, la valenza prioritaria (anche per fondamento costituzionale) delle regole generali sulla successione nel tempo delle leggi penali imporrà l’applicazione retroattiva delle nuove norme più favorevoli⁹.

Questo varrà, ad esempio, per la già segnalata fattispecie di “*Falso in attestazioni e relazioni*” rese dal c.d. professionista attestatore, stante la più circoscritta delimitazione del fatto tipico previsto dal nuovo art. 342 CCII¹⁰.

Sotto altro profilo, e sulla base di diversi principi, direttamente applicabili anche a procedure fallimentari già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dovrebbero però risultare anche le nuove disposizioni fissate agli artt. 317 e seguenti CCII, che, come detto, hanno introdotto il segnalato principio di prevalenza degli effetti conseguenti alla apertura della procedura

⁸ Cfr. BRICCHETTI, *Codice della crisi*, cit., 104; MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici*, cit., 1191.

⁹ Sul punto v. già GAMBARDELLA, *Il nuovo codice*, cit., 4, con espressa sottolineatura della copertura costituzionale della retroattività della *lex mitior*, che, a seguito della nota sentenza CEDU del 17 settembre 2009, nel noto caso “Scoppola”, si apprezza oggi anche con riferimento all’art. 7 della convenzione.

¹⁰ Cfr. BRICCHETTI, *Codice della crisi d’impresa*, cit., 93; GAMBARDELLA, *Il nuovo codice*, cit., 14.

di liquidazione giudiziale rispetto alle misure cautelari penali ed a quelle di prevenzione. In questo caso, è pur vero che le norme citate fanno riferimento espresso alla pendenza e/o alla apertura di una procedura di “liquidazione giudiziale”, ricollegando a questi eventi gli effetti di decadenza e/o di preclusione delle misure cautelari penali e di prevenzione ogni qual volta queste misure abbiano «ad oggetto beni non pericolosi *ex se*»¹¹; ma, a parte gli effetti di correzione lessicale che conseguono alla già ricordata regola di attuazione e coordinamento dettata dall’art. 349 CCII, pare dubbio, pena forse anche possibili profili di illegittimità costituzionale (ex art. 3 Cost.), che la *ratio* di tutela delle ragioni creditorie che appare sottesa al menzionato “principio di prevalenza” possa valere solo a tutela dei creditori insinuatisi nelle nuove procedure, e non già per i creditori ammessi nelle pregresse procedure fallimentari¹².

Tra le tante questioni che già hanno impegnato lo studio delle ricadute penalistiche del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, questo aspetto della affermata “continuità normativa” delle nuove disposizioni rappresenta, tuttavia, un punto di rilevanza assolutamente centrale nella valutazione complessiva della riforma¹³.

Già prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, in effetti, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di confermare questo principio con riferimento ad un caso di bancarotta fraudolenta¹⁴. Ora, a ben vedere, appare senz’altro lecito ritenere che, sia la decisione di escludere dalla riforma l’intero insieme delle norme penali, sia la reiterata puntualizzazione di una relazione di tendenziale sovrapposibilità diretta delle nuove disposizioni penali rispetto all’originario

¹¹ Così la *Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155*, nella parte riferita alle disposizioni del Titolo VIII, Capo I, CCII.

¹² In senso contrario, ma con decisione precedente alla entrata in vigore del CCII, v. Cass., Sez. III, 26 novembre 2021, n. 3575. Nello stesso senso e con un diretto richiamo ai principi del nuovo CCII, interpretati tuttavia in termini difformi circa la prevalenza delle procedure concorsuali, v. Cass., Sez. III, 26 novembre 2021, n. 3716.

¹³ Per un dettagliato esame di vari profili v. GIAMBERSIO *Fenomeni di successione di norme penali dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, in *Sist. pen.*, 2020, 9, 105 ss.

¹⁴ V. Cass., Sez. V, 10 dicembre 2019, n. 4772, in *Cass. pen.*, 2020, 1529 ss., sulla quale v. il commento di SANTORIELLO, *Nessuna soluzione di continuità per il reato di bancarotta fraudolenta con l’entrata in vigore del codice della crisi*, in *www.ilpenalista.it*, 15 aprile 2020, e PANTANELLA, *La Corte di cassazione inizia a pronunciarsi in merito al nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, in *www.penaledp.it*, 1 aprile 2020. Nello stesso senso v. anche Cass., Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 12056.

assetto della legge fallimentare, siano state determinate soprattutto dal timore di possibili effetti depenalizzanti per fatti pregressi, con conseguenti riflessi processuali anche sul fronte dell'eventuale caducazione in sede esecutiva di sentenze ormai già definitive. Si tratta, tuttavia, di una preoccupazione che pare inopinatamente sottostimare l'importanza che questa rinnovata disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza dovrebbe coerentemente assumere anche rispetto a quelle precipue disposizioni penali, che fondano la loro stessa ragion d'essere proprio nella prospettiva di tutela degli interessi così più specificamente considerati.

In chiave di metafora, se tutto questo fosse vero, se cioè davvero le innovazioni legislative contenute nel CCII fossero prive di alcuna incidenza sul parallelo insieme delle disposizioni penali oggi riproposte senza sostanziali cambiamenti, sullo sfondo parrebbe delinearsi un approccio, per così dire, "gattopardesco" del legislatore, apertamente orientato ad introdurre una importante riformulazione delle regole e dei principi che governano questa nuova disciplina delle imprese in crisi, ma che nel contempo confida nella possibilità di riuscire comunque a non cambiare alcunché sul fronte delle parallele disposizioni di natura penale.

Nell'insieme è tuttavia evidente che la scelta di inibire in questo modo ogni possibile effetto retroattivo *in bonam partem* cozza, sia con le stesse ragioni che da molto tempo avevano alimentato l'auspicio di una diretta riforma del diritto penale fallimentare, sia con la stessa fondamentale correlazione che l'assetto complessivo delle fattispecie incriminatrici deve necessariamente avere con il corrispondente apparato di disciplina delle nuove procedure concorsuali e degli attuali strumenti di risoluzione negoziata della crisi.

4. *Le proposte di revisione delle disposizioni penali elaborate dalla "Commissione Bricchetti"*. L'importanza della questione sopra ricordata si apprezza sicuramente con ancora maggiore evidenza attraverso la considerazione di un ulteriore elemento di novità del dibattito più recente.

Un rilevante effetto di correzione delle pregresse fattispecie di diritto penale fallimentare potrebbe, invero, essere riscontrabile laddove dovesse essere introdotto il nuovo apparato di disposizioni, che è stato approntato dalla Commissione ministeriale presieduta dal dott. Renato Bricchetti ed istituita con Decreto del Ministro di Giustizia del 13 ottobre 2021¹⁵.

Molte le innovazioni contenute nell'articolato proposto da questa Commissione. Su molteplici aspetti, l'articolato adotta soluzioni che appaiono sostanzialmente allineate a principi già consolidatisi a livello giurisprudenziale. Così, in particolare, per quanto attiene alla riformulazione del delitto di "bancarotta fraudolenta" (art. 322 dell'articolato), tendenzialmente immutata nelle caratteristiche principali, ma con la ribadita necessità (sottolineata anche in sede di relazione illustrativa) di doverla considerare quale delitto di "pericolo concreto"¹⁶, alla luce dell'attuale interpretazione anche giurisprudenziale¹⁷, con punibilità condizionata in chiave estrinseca dalla successiva apertura della liquidazione giudiziale e dalla relativa declaratoria di insolvenza¹⁸.

Sostanzialmente allineata ad un orientamento interpretativo da tempo già consolidato appare, inoltre, anche la scelta di prevedere una apposita estensione della punibilità, per tutti i delitti di bancarotta, in capo a chi, pur formalmente privo della relativa qualifica societaria, agisca «*nell'esercizio anche di fatto delle*

¹⁵ Il testo dell'articolato e dell'unità *Relazione accompagnatoria* sono pubblicati sul sito internet del Ministero di Giustizia: www.giustizia.it. Sui lavori di questa Commissione v. MUCCIARELLI, *Proposte di revisione ai reati fallimentari: la relazione della Commissione Bricchetti*, in www.sistemapenale.it, 7 luglio 2022; ID., *Crisi d'impresa e insolvenza: verso un nuovo assetto della disciplina penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1001; SANTORIELLO, *Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare*, in www.sistemapenale.it, 27 luglio 2022.

¹⁶ Secondo la nota impostazione di PEDRAZZI, *Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, 915; ID., *Riflessioni sulla lesività della bancarotta*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, 1111 ss.; ID., *Commento all'art. 216*, in PEDRAZZI-SGUBBI, *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, Bologna-Roma, 1995, 3 ss.

¹⁷ V. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13910, con commento di MUCCIARELLI, *Una rivoluzione riformatrice: la dichiarazione giudiziale dell'insolvenza è condizione obbiettiva di punibilità della bancarotta prefallimentare*, in *Società*, 2017, 903 ss.; ROSSI, *La sentenza dichiarativa di fallimento quale condizione obbiettiva di punibilità nelle bancarotte prefallimentari: "pace fatta" tra giurisprudenza e dottrina?*, in *Giur. it.*, 2019, 1153 ss.

¹⁸ Nella *Relazione accompagnatoria*, cit., 26, la Commissione segnala, tuttavia, di avere considerato anche alcune soluzioni più innovative, al fine di meglio risolvere l'annoso problema della delimitazione temporale della c.d. "area di rischio penale".

funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione in una società o consorzio» (artt. 322 e 324 dell'articolo).

E così ancora, sempre nell'ottica di una sostanziale previsione formale di principi interpretativi già condivisi, spicca l'apposita disposizione dedicata a disciplinare possibili "condotte riparatorie esimenti" (art. 324 bis dell'articolo), nella quale trovano riconoscimento espresso quelle particolari ipotesi di esclusione della punibilità, che la stessa Corte di Cassazione tende oggi ad affermare nei casi c.d. di "bancarotta riparata", ravvisati «quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento»¹⁹.

Non mancano, tuttavia, proposte correttive caratterizzate da una notevole diversità rispetto alla disciplina previgente.

Tra le più significative, nell'ottica delle questioni che preme qui considerare, spicca la scelta di incentrare «il fuoco dell'incriminazione ... sull'impresa esercitata in forma collettiva, effettiva protagonista della realtà economica contemporanea», soluzione alla quale si affianca la condivisibile previsione di un trattamento sanzionatorio di minore rigore per l'imprenditore individuale che debba rispondere dei medesimi fatti di bancarotta.

Una drastica revisione è, altresì, prevista per la disciplina della "bancarotta semplice", rispetto alla quale viene proposto un abbandono di precedenti condotte tipiche, da sempre contraddistinte da una limitatissima rilevanza applicativa, per circoscriverne la disciplina alle sole ipotesi di compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale, di aggravamento del dissesto in conseguenza della mancata istanza di apertura della procedura concorsuale o per altra grave colpa e di cagionamento od aggravamento del dissesto con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Senza altro degna di rilievo appare poi la scelta di risolvere uno tra gli aspetti più critici della disciplina previgente, con riguardo alla punibilità per fatti di bancarotta nel caso di procedure di concordato o di altre soluzioni di c.d. "composizione negoziata della crisi". Come già segnalato, era certamente questo un

¹⁹ Così, di recente, Cass., Sez. V, 28 giugno 2022, n. 36003.

punto in relazione al quale era da tempo auspicata una drastica correzione della disciplina dettata dall'art. 236, comma 2, l. fall. (oggi rimasta inmutata nell'art. 341 CCII), ed è stato certamente questo uno dei punti che più ha lasciato deluse le molte aspettative di riforma che sono state disattese dal nuovo Codice della crisi²⁰. Come è noto, infatti, allo stato attuale tutte queste procedure si aprono già prima dell'accertamento dell'insolvenza, ma in questo modo la punibilità di eventuali reati di bancarotta viene fatta dipendere da una condizione affatto diversa da quella originariamente prevista nel caso di fallimento e, ad oggi, di apertura della liquidazione giudiziale. La proposta della "Commissione Bricchetti" è invece quella di modificare l'attuale art. 341 CCII, precisando che, «*nel caso di procedure diverse dalla liquidazione giudiziale nelle quali sia previsto un provvedimento dell'autorità giudiziaria di ammissione o di omologa*», l'applicabilità delle disposizioni penali in tema di bancarotta operi solo «*qualora sia accertato lo stato di insolvenza*».

Ma le innovazioni rilevanti anche in ottica di possibile applicazione retroattiva non si fermano qui²¹. Tra tutte, quella che forse più di ogni altra appare destinata a stravolgere l'odierno quadro interpretativo ed applicativo è quella relativa alla prevista riformulazione del delitto c.d. di "bancarotta fraudolenta impropria", sia nell'ipotesi ad oggi fondata sulla causazione del "dissesto" «*commettendo alcuno dei fatti previsti*» per i reati societari all'uopo indicati, sia nella separata ipotesi di causazione del "fallimento" (secondo il previgente art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) o del "dissesto" (secondo l'attuale art. 329, comma 2, lett. b, CCII) «*per effetto di operazioni dolose*».

²⁰ V. D'ALESSANDRO, *La bancarotta da concordato preventivo e da accordi di ristrutturazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1202 ss.

²¹ Di sicuro rilievo appare anche la revisione della disposizione di cui all'art. 217 bis l. fall. (attuale art. 324 CCII), diversamente collocata nel contesto della proposta nuova disciplina del reato di "Bancarotta preferenziale e bancarotta colposa" (art. 324, commi 7 e 8, dell'articolato) e con la quale, fermo quanto già oggi previsto per pagamenti ed operazioni compiuti "in esecuzione" di una tra le ipotesi di composizione della crisi all'uopo indicate, ovvero "autorizzati dal giudice", si viene ad escludere l'applicabilità di queste due fattispecie anche nel caso di pagamenti ed operazioni compiuti «nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto indipendente in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto», ovvero «in coerenza con l'andamento delle procedure» di risanamento dell'impresa all'uopo indicate.

Nella riformulazione proposta dalla “Commissione Bricchetti” questa ipotesi di bancarotta viene radicalmente corretta e limitata alla sola punibilità di chi «con dolo cagiona, concorre a cagionare o ad aggravare in misura rilevante il dissesto della società o del consorzio» (art. 322, comma 1, lett. b, dell’articolo).

A onor del vero, anche nella relazione di accompagnamento delle proposte di riforma presentate dalla “Commissione Bricchetti” si accenna più volte ad un rapporto di tendenziale “continuità normativa” con il diverso assetto delle disposizioni penali vigenti e, nel caso di specie, si ravvisa al contrario un effetto di ampliamento applicativo «al fine di intercettare anche eventuali condotte, che poteva risultare in qualche modo problematico ricondurre alla nozione normativa di “operazioni dolose”»²².

A parte quanto più direttamente riferito alla diversa nozione di “fallimento” e di “dissesto”, sulla quale si avrà tra poco modo di ritornare, in questo caso appare invece evidente il profondo dato di innovazione di siffatta soluzione e gli inevitabili effetti “retroattivi” che si verrebbero a determinare, laddove il legislatore dovesse dare seguito a questa proposta di revisione normativa.

Come è noto, in effetti, soprattutto con riferimento alla disposizione di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., la giurisprudenza ha da tempo prospettato una interpretazione che porta a identificare la nozione di “operazioni dolose” «nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa»²³. Parallelamente, la giurisprudenza ha altresì interpretato questa disposizione come «un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale», in relazione alla quale «l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento

²² V. *Relazione accompagnatoria*, cit., 28.

²³ V. Cass., Sez. V. 15 maggio 2014, n. 29586, in *Cass. pen.*, 2015, 3285.

quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare»²⁴.

A seguito e per effetto di questa più recente applicazione giurisprudenziale, la disposizione è presto ritornata al centro dell'attenzione anche della dottrina²⁵, che già da tempo non aveva mancato di evidenziarne anche possibili profili di illegittimità costituzionale per l'indeterminatezza della relativa fattispecie²⁶. Profili di incostituzionalità parzialmente diversi ci appaiono, peraltro, evidenti negli effetti conseguenti a siffatta interpretazione giurisprudenziale, soprattutto se si tiene conto dell'incongrua ed irragionevole equiparazione sanzionatoria che si viene in questo modo a determinare tra un fatto "doloso" ed un fatto meramente "preterintenzionale".

Pur, quindi, con le inevitabili incertezze che potrebbero emergere nella valutazione di effetti retroattivi apprezzabili, prima ancora che sulla base della riformulazione normativa della fattispecie, con riguardo al tenore concreto di singole applicazioni giurisprudenziali, le indicazioni emergenti da questa proposta di riforma forniscono riscontri utili anche in ottica di critica agli attuali orientamenti interpretativi.

Gli effetti retroattivi sarebbero, peraltro, ancor più marcati e rilevanti, qualora dovesse essere preferita una proposta alternativa, pure emersa nell'ambito dei lavori della "Commissione Bricchetti", «proposta alternativa dettata dalla preoccupazione di contenere l'attitudine espansiva della fattispecie una volta configurata la medesima come reato a forma libera. Ed in tal senso si è dunque

²⁴ V. Cass., Sez. V. 25 giugno 2018, n. 40100, in *DeJure*.

²⁵ Nel quadro di una bibliografia quanto mai vasta, v. di recente MAZZACUVA, *La "nuova" bancarotta fraudolenta societaria per effetto di operazioni dolose: tra crisi, dissesto, insolvenza e liquidazione giudiziale dell'impresa*, in *La giustizia penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera*, a cura di Acquaroli-Fronza-Gamberini, 2021, 429 ss.; MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto di fallimento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 39 ss. Con studio già proiettato sulla disciplina del Codice della crisi, v. altresì COCCO, *Spunti sistematici sulla sanzione della causazione del dissesto nel nuovo codice dell'insolvenza*, in *Studi in onore di Alessio Lanzì*, Roma, 2020, 343 ss.

²⁶ V. CASAROLI, *La causazione dolosa del fallimento della società da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori*, in *Ind. pen.*, 1978, 454.

proposto di configurare il dolo nella forma esclusivamente intenzionale, al fine di escludere la rilevanza penale di condotte sorrette dal mero dolo eventuale»²⁷. Come è dato vedere, nel loro insieme le proposte della “Commissione Bricchetti” forniscono un importante contributo di revisione ed allineamento delle disposizioni penali vigenti alla nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza e, al di là delle possibili riserve che sono state espresse su singoli aspetti dell’articolato²⁸, la loro attuazione porterebbe al necessario completamento una riforma al momento ancora del tutto carente sul fronte delle norme penali di riferimento.

5. I nuovi criteri di valutazione della corretta gestione della crisi d’impresa. Le innovazioni introdotte con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza portano tuttavia in luce anche il riscontro di aspetti, sui quali, anche a prescindere da eventuali effetti retroattivi, sarà certamente necessaria una rinnovata considerazione delle relative ricadute penalistiche.

Come è stato fatto notare da più voci²⁹, l’avvento di questa nuova disciplina ha introdotto nel sistema normativo nazionale una serie di principi e di regole, che hanno profondamente mutato lo spirito originario della legge fallimentare. Nel 1942, confermando una soluzione già sostanzialmente consolidata anche nella legislazione precedente, il sopravvenire dell’insolvenza, laddove accertata e dichiarata giudizialmente, determinava l’automatico fallimento dell’impresa destinata per ciò solo ad essere estromessa dal mercato. L’imprenditore caduto in insolvenza era così destinato a portare su di sé lo stigma negativo del “fallito” e la declaratoria giudiziale di questo *status* apriva le porte anche all’eventuale riconoscimento di una responsabilità penale quale autore di reati di “banca-rotta”.

Nella prospettiva di tutela accolta da questo modello originario, il patrimonio dell’impresa era sì lo strumento necessario per dare corso al libero esercizio dell’attività d’impresa, ma, nel contempo, conservava un valore garantistico a

²⁷ V. *Relazione accompagnatoria*, cit., 29.

²⁸ V. SANTORIELLO, *Qualche breve riflessione*, cit.

²⁹ V. i precedenti riferimenti alla nota 5.

tutela diretta del ceto creditorio. Il sopravvenire dell'insolvenza, laddove dichiarata con sentenza di fallimento, rappresentava perciò il passaggio che consentiva di dare spazio ad una valutazione retrospettiva dell'agire imprenditoriale, rispetto alla quale le fattispecie di bancarotta portavano alla incriminazione di condotte realizzate in frode ai creditori, ma anche di condotte più genericamente stigmatizzabili in ragione di un colpevole aggravamento dello stato di dissesto, come tale apprezzabile proprio laddove, per effetto delle condotte di volta in volta poste in essere, fosse riscontrabile una ulteriore e non giustificabile diminuzione della garanzia patrimoniale necessaria per fare fronte a tutte le obbligazioni.

Le innovazioni introdotte nel 2006, con la riforma del concordato preventivo e la previsione di nuove soluzioni di composizione negoziata della crisi, già avevano apportato un primo importante mutamento a questo quadro originario. Da un lato (e questo è l'aspetto che, come detto, ancora oggi è rimasto privo di adeguata correzione), anticipando il momento di applicabilità delle disposizioni penali a situazioni di semplice crisi (e quindi non ancora di insolvenza) dell'impresa, e, dall'altro, proiettando la funzione di tutte queste procedure e nuove soluzioni negoziali verso un nuovo e diverso obiettivo di tutela: la salvaguardia della continuità aziendale, come tale rilevante, non solo in una prospettiva di tutela del mercato economico, bensì anche e soprattutto per le connesse implicazioni in termini di tutela del piano occupazionale³⁰.

Le molteplici innovazioni che sono state oggi introdotte con il nuovo Codice della crisi d'impresa e della insolvenza hanno ancor più valorizzato e potenziato questo processo di ampliamento degli obiettivi di tutela³¹. Come è stato osservato, «la mutata prospettiva nella quale si muove la disciplina della crisi d'impresa e della insolvenza, proprio perché orientata sull'idea di relegare l'estromissione dell'impresa dal mondo dei fattori produttivi al rango di ultima e residuale ipotesi, conforma la fase che “precede” l'(eventuale) insolvenza irrever-

³⁰ Sul rilievo di questo nuovo quadro di obiettivi tutelati v. per tutti ALESSANDRI, *Novità penalistiche*, cit., 1832 ss.; AMBROSETTI, *Codice della crisi*, cit., 105.

³¹ Sottolinea con efficacia l'importanza del nuovo quadro di disciplina MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici*, cit., 1193.

sibile mettendo a disposizione dell'impresa stessa una serie articolata di strumenti potenzialmente idonei (laddove ne sussistano le ragioni) a scongiurare l'esito deteriore»³². Questo quadro di novità «non implica affatto un misconoscimento dei diritti dei creditori», ma certamente introduce un nuovo criterio di giudizio nella valutazione delle scelte di gestione dell'impresa, ogni qual volta quest'ultima si venga a trovare in uno stato di crisi, pur non ancora destinato con certezza a sfociare nella definitiva insolvenza.

Nel quadro di regole fissato dalla nuova disciplina, «l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte» (art. 3, comma 1, CCII), mentre chi si trova al vertice dell'impresa societaria o collettiva (art. 3, comma 2, CCII) ha, oggi, il «dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale» (art. 2086 c.c.). Con il nuovo Codice della crisi l'agire imprenditoriale viene quindi posto di fronte alla necessità di assumere decisioni ed azioni, che potranno avere rilevanza determinante, non solo al fine di scongiurare l'insolvenza, bensì anche e soprattutto al fine di salvaguardare e conseguire quella continuità aziendale, in favore della quale, entro certi limiti, viene considerata ed ammessa anche la possibilità di addivenire ad accordi negoziali di parziale contenimento dei diritti del ceto creditorio.

L'onere di procedere in questo senso è oggi previsto per l'imprenditore, sia individuale, che collettivo «quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (art. 13

³² MUCCIARELLI, *Crisi d'impresa e insolvenza*, cit., 1006.

CCII)³³. Nel caso di società, si prevede altresì che, in presenza di tali presupposti, lo stesso organo di controllo è tenuto a segnalare all'organo amministrativo la necessità di procedere in tal senso, con l'avvertimento (fonte di un'evidente accentuazione della c.d. posizione di garanzia in capo a chi è investito della funzione di controllo) che la tempestività di questa segnalazione sarà valutata «ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile» (art. 25-octies CCII)³⁴.

Nel contesto della nuova disciplina, è sicuramente importante la distinzione formale che, anche da un punto di vista definitorio, è stata fissata tra la nozione di “crisi” e quella di “insolvenza”: ieri come oggi, allorquando inadempimenti od altri fatti esteriori «dimostrino» l'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni già assunte, l'insorgere dello stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, CCII) impone di attivare la liquidazione giudiziale dell'impresa, con ricorso che è oggi presentabile non solo dall'imprenditore, ma anche dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, oltre che, ovviamente, da uno o più creditori o dal pubblico ministero. Prima di questo momento, ed in particolare a partire da quando «l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici» rispetto alle obbligazioni prevedibili nell'arco dei successivi dodici mesi renda solo «probabile lo stato di insolvenza», si manifesta quello stato di “crisi” (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) in presenza (od in previsione) del quale scattano tutti gli oneri di attivazione sopra indicati.

Un adeguato contemperamento, sia dei più ampi obiettivi di tutela ai quali si ispira la nuova legislazione, sia di questo rinnovato apparato di obblighi e doveri, imporrà perciò anche l'esigenza di adottare una diversa prospettiva di valutazione dell'agire imprenditoriale e questo potrà sicuramente incidere anche

³³ Per una più approfondita considerazione dei riflessi del CCII sulla posizione complessiva degli amministratori di società v. BELLAGAMBA, *La responsabilità degli amministratori nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2020, 11 maggio 2020.

³⁴ Sul rafforzamento di questa “posizione di garanzia” v. GAMBARDELLA, *Il nuovo codice*, cit., 12. Opinioni diverse sono invece state espresse con riguardo ad eventuali riflessi del CCII nell'ambito dei gruppi di società: sul punto, con opinioni diverse, v. ROSSI, *La bancarotta nei gruppi di imprese*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1212; ALESSANDRI, *Novità penalistiche cit.*, 1857 ss.

nell'applicazione di norme penali che, fino ad oggi, sono state considerate, interpretate ed applicate pressoché solo nell'ottica della tutela patrimoniale del ceto creditorio³⁵. Questo, in particolare, con riferimento a tutte le fattispecie, sia di bancarotta fraudolenta, sia di bancarotta semplice, che sono oggi incentrate sulla causazione e/o sull'aggravamento del dissesto.

L'esatta interpretazione di quest'ultimo concetto rimane certamente uno degli aspetti più critici ed incerti della nuova disciplina³⁶. Si tratta, infatti, di nozione, che, a differenza di quelle di "crisi" e di "insolvenza", non ha trovato riscontro in una apposita norma definitoria; che nella riproposizione della previgente fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2. l. fall. è stata stranamente inserita al posto dell'espressione "fallimento" (così l'attuale art. 329, comma 2, lett. b, CCII); e che però, nella conservata formulazione del reato di "ricorso abusivo al credito" (art. 325 CCII) risulta ancora espressamente distinta da quella di "insolvenza".

In questo quadro di rinnovata disciplina generale, il nuovo insieme di soluzioni ed azioni, che diviene oggi necessario attivare già al sopraggiungere di una situazione di crisi rilancia ancor più l'esigenza di ritrovare i confini di quella c.d. "zona di rischio penale", in presenza della quale, in caso di successiva apertura di una liquidazione giudiziale, l'attività di impresa sarà concretamente assoggettata al rischio di integrare le disposizioni penali in tema di bancarotta³⁷. L'odierna concezione della "bancarotta" quale reato di "pericolo concreto" concorre sicuramente a favorire una migliore selezione delle condotte punibili, circoscrivendone la tipicità in ragione della concreta offensività per gli interessi patrimoniali dei creditori³⁸. In questo contesto, tuttavia, il punto di maggiore

³⁵ Per una prima interessante proposta di ricostruzione interpretativa v. lo studio di CAVALLINI, *La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice della insolvenza*, Milano, 2019.

³⁶ Il punto è stato ampiamente considerato in molti contributi: tra i tanti v. BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa*, cit., 80; CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare*, cit., 17 ss.; GAMBARELLA, *Il nuovo codice*, cit., 6;

³⁷ Per una proposta in questo senso v. FLORA-GIUNTA, *Appunti a quattro mani sulla "vecchia" bancarotta e il "nuovo" codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 35 ss.

³⁸ L'importanza di questa impostazione interpretativa trova oggi riscontri in molteplici prese di posizione: tra i tanti, v. CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare*, cit., 9 ss.; D'ALESSANDRO, *Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 maggio 2013; MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici*,

distonia ed incoerenza emerge ancora dalla mantenuta applicabilità dei reati di bancarotta nel caso di “concordato preventivo” o delle altre soluzioni di “composizione negoziata della crisi” indicate all’art. 341 CCII, e quindi anche prima del sopraggiungere dell’insolvenza³⁹.

Al di là di ingiustificati ed infondati progetti “gattopardeschi”, l’avvento della nuova regolamentazione introdotta nell’anno 2022 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza conferma, quindi, ancora una volta l’assoluta centralità che l’intervento sanzionatorio penale assume ai fini della stessa razionalità e praticabilità complessiva delle regole extrapenali. La ricerca di questa razionalizzazione è certamente obiettivo primario dell’interprete. Se però si considera l’evoluzione interpretativa che ha segnato il quadro delle norme penali della “legge fallimentare” del 1942, se in particolare si tiene conto dei tempi che si sono rivelati necessari per trovare un punto di incontro tra dottrina e giurisprudenza su aspetti di fondamentale importanza per una razionale interpretazione ed applicazione delle disposizioni in tema di bancarotta, allora rimane fermo ed urgente l’auspicio che anche il legislatore ritorni a svolgere il suo compito, completando una riforma al momento ancora prima di forma compiuta.

cit., 1200. Soluzione interpretativa di analoga portata, ma basata su di una più diretta valorizzazione dei profili sottesi alla teoria c.d. della “imputazione oggettiva dell’evento”, viene invece proposta da DONINI, *Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari. Le vie d’uscita ad una condizione di perenne «specialità»*, in *Jus*, 2011, 35 ss., ed in particolare 56; in posizione analoga v. altresì PISANI, *Attualità dell’offesa e zona di rischio penale nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale*, in *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, cit., 2010, 17 ss.

³⁹ Sulla criticità di questo aspetto v. ALESSANDRI, *Novità penalistiche cit.*, 1829 ss.; AMBROSETTI, *Codice della crisi*, cit., 103 ss.; MUCCIARELLI, *Crisi d’impresa e insolvenza*, cit., 1001 ss.